



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

Progressivo Generale N. 37 del 23-06-2020

OGGETTO:

SISMA 2016 RICOSTRUZIONE PRIVATA - DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 SEXIES COMMA 1 DEL D.L. 55/20, SU S.C.I.A. IN SANATORIA PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL'ORDINANZA N.4 DEL 17.11.2016 - RICHIEDENTE FIORETTI EMILIANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.05/2019, in data 1/08/2019 prot.4088 del 2/08/2019 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del 3° Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

Premesse

- Vista** l'istanza presentata sulla piattaforma MUDE n. 12-057015-0000005307-2019 registrata da PA in data 06/11/2019 dal Sig. Fioretti Emiliano volta all'ottenimento del Contributo di cui all'art.6 del D.L. n.189/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.mm.ii., per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i del Commissario Straordinario per la Ricostruzione riguardante l'edificio distinto al NCEU del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) al Foglio 26 part.IIIa 1259;
- Vista** la nota del Responsabile del 3° Settore in data 4.2.2020 prot.n.573 con la quale si comunicava all'USR Lazio ed agli interessati che, sulla base della documentazione presentata sulla piattaforma MUDE, sono state riscontrate difformità edilizie consistenti in una diversa morfologia strutturale delle falde di copertura;
- Vista** la Segnalazione Certificata Inizio Attività in Sanatoria, pervenuta in data 01.06.2020 con prot.2821, presentata ai sensi dell'art. 36 co. 2 dell'art. 37 co. 4 del DPR 380/01 e smi, dal Sig. Fioretti Emiliano per le difformità urbanistico edilizie rilevate sull'immobile di proprietà identificato al NCEU del Comune di Castel Sant'Angelo (RI) al Foglio 26 part.IIIa 1259;
- Visto** l'articolo 36 del DPR 380/01 e smi, che stabilisce, al comma 1, che "In caso interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22 co. 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31 co. 3, 33 co.1, 34 co. 1, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda";
- Dato atto** che l'articolo 37, comma 4 del DPR 380/01 e smi, stabilisce che "ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a € 5.164,00 e non inferiore a € 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento del valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio";
- Dato atto** altresì l'art. 1 sexies del D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018, recante **"Disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati", ha introdotto specifiche disposizioni inerenti gli edifici danneggiati dal Sisma 2016, ed in particolare il comma 1 stabilisce: "In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di segnalazione**

certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, contestualmente alla domanda di contributo, segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all'art. 37, comma 4, nonché all'art. 93 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione. E' fatto, in ogni caso, salvo il pagamento della sanzione di cui al predetto art. 37, comma 4, il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701";

- Vista** l'Ordinanza n.19 del 07.04.2017 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione e smi con la quale, all'art. 10 commi 7 e 8 si forniscono indicazioni sulle difformità edilizie riscontrate nel corso della verifica di cui al comma 4 del citato art.10;
- Preso atto** che le disposizioni di cui alla L.R. 11 Agosto 2008, n.15 recante, Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia afferiscono alla normale attività di vigilanza e sanzionatoria che non contemplano le specifiche normative nazionali di rango superiore appositamente emanate per la definizione delle difformità urbanistico edilizie nell'ambito del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici privati di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'art.1 sexies D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018;
- Ritenuto** pertanto, nelle more di eventuali aggiornamenti della normativa regionale, di dover applicare lo speciale regime normativo applicabile solo per la definizione delle irregolarità urbanistico edilizie afferenti alle istanze per il riconoscimento del contributo per la ricostruzione degli edifici privati di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n.189;
- Dato atto** che l'edificio di cui si tratta è stato edificato in forza di Licenza di costruzione n.81 del 1.12.1967 e terminato il 15.07.1968;
- Considerato** che le difformità edilizie riscontrate in fase di verifica della documentazione presente sulla piattaforma MUDE, rispetto all'ultimo titolo edilizio rilasciato (Licenza Edilizia del 01.12.1967 n.81 – fasc. 132 del 29.07.1967 prot.1978), consistono in una diversa geometria delle falde di copertura e che le stesse non hanno determinato un aumento volumetrico e/o di superficie urbanisticamente rilevante;
- Vista** l'Autorizzazione sismica per l'inizio dei lavori ai sensi del D.P.R. n.380/01 artt. 93 – 94 in data 07/04/2020, Protocollo n.2020-0000185683, Posizione n.97185;
- Dato atto** che come previsto dal comma 3 dell'art.1 sexies D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018 gli atti di seguito riportati:
- Autorizzazione sismica in data 07/04/2020, Protocollo n.2020-0000185683, Posizione n.97185;
 - SCIA in sanatoria in data 01.06.2020 con prot. 2821, con il pagamento della sanzione di cui alla presente determinazione;
- costituiscono provvedimenti conclusivi al fine della risoluzione della difformità strutturale, causa estintiva del reato urbanistico edilizio;
- Considerato** che le modifiche riscontrate sulle falde di copertura rientrano tra quelle indicate al punto B.4 del D.p.r. 13 febbraio 2017, n.31 e che quindi è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n.42, come previsto dal comma 4 dell'art.1 sexies D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del

24.07.2018, nei seguenti casi:

a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;

b) per le opere realizzate in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico;

Dato atto che, come riportato nella Relazione Tecnica a firma del tecnico incaricato, dette opere in difformità dal titolo edilizio a suo tempo rilasciato sono state "realizzate nel corso dei lavori per la realizzazione dell'immobile stesso terminati il 15/07/1968, da allora non sono state apportate modifiche di carattere architettonico o strutturale" e che pertanto si rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) sopra riportata;

Dato atto che pertanto dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art.1 sexies D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018 in sede di Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'art.16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi della normativa sopra richiamata, alla determinazione della sanzione di cui al citato art. 37 co. 4 del DPR 380/01 e smi nella misura minima in considerazione della modesta entità delle opere eseguite in difformità nella copertura e per via del fatto che le stesse non hanno determinato una maggiore superficie utile e quindi non determinando aumenti di valore dell'immobile per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso;

Visto il DPR 380/01 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229;

Vista il decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

DETERMINA

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;

2. **Di applicare la sanzione pecuniaria pari ad euro 516,00** determinata ai sensi dell'art. 1 sexies del D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018 per gli effetti di cui agli artt. 37 e 38 del DPR 380/01 e ssmmii da corrispondere mediante bonifico al codice IBAN: IT92L0306914601100000046062, con la seguente causale: **Sanzione pecuniaria per titolo urbanistico-edilizio in sanatoria;**

3. Di dare atto che per l'espressa previsione normativa del comma 3 dell'art.1 sexies D.L. 55/2018, convertito in Legge n.89 del 24.07.2018 gli atti di seguito riportati:

- Autorizzazione sismica in data 07/04/2020, Protocollo n.2020-0000185683, Posizione n.97185;
- SCIA in sanatoria in data 01.06.2020 con prot. 2821, con il pagamento della sanzione di cui alla presente determinazione;

costituiscono provvedimenti conclusivi al fine della risoluzione della difformità strutturale, causa estintiva del reato urbanistico edilizio;

4. Di dare atto che la citata SCIA in sanatoria in data 01.06.2020 con prot. 2821 è da considerarsi titolo edilizio perfezionato alla data del pagamento della sanzione pecuniaria di euro 516,00;

5. Di inviare copia della presente al Sig. Fioretti Emiliano affinché possa procedere entro quindici giorni dal ricevimento, al pagamento della sanzione determinata ed a produrre copia, anche per il tramite del professionista incaricato, della ricevuta di pagamento al Comune di Castel Sant'Angelo tramite P.e.c. al seguente indirizzo **comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it;**

6. Di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per gli eventuali seguiti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 23-06-2020 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 23-06-2020 al 08-07-2020 n. cron. 198 .

Lì, 23-06-2020

L'addetto alla Pubblicazione

F.to PIERINA SERANI
